

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 3

Adunanza 23 gennaio 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 34 – 61292/2007

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAIITA e gli Assessori ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, AURORA TESIO e CARLO CHIAMA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di San Giorio di Susa:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 117-34133 del 02/06/1994;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 27/09/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 05/12/2006 (pervenuto il 14/12/2006), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 152/2006*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 917 abitanti nel 1971; 827 nel 1981; 905 nel 1991 e 949 nel 2001, dati che confermano un trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 1.971 *ha*, dei quali 1.732 *ha* di montagna (88% dell'intera superficie comunale) e 240 *ha* di pianura (12%); La conformazione fisico-morfologica evidenzia 127 *ha* con pendenze inferiori ai 5°, 649 *ha* con pendenze comprese tra 5° e 20° e 1.195 *ha* con pendenza superiore ai 20°;
- è costituito dai seguenti centri e nuclei abitati: il concentrico capoluogo, il villaggio di

- Martinetti-Vietti e i nuclei di Adret, Airassa, Balma, Città, Malpasso, Pognant-Grangia;
- capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.116 *ha*, pari a circa il 57% del territorio comunale; l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte informa che parte del territorio comunale è interessato dalla "*Zona D.O.C. della Valsusa*" con produzioni tipiche di "*castanicoltura*";
  - risulta compreso nel *Circondario di Susa*, sub-ambito "*Area Susa Avigliana*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
  - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
  - vocazione turistica: è compreso tra i centri turistici individuati dal P.T.C. di livello provinciale;
  - è classificato come centro storico di tipo "*D*", di rilevanza storico-culturale a livello provinciale;
  - appartiene alla Comunità Montana "*Bassa Valle di Susa e Val Cenischia*", composta da altri 22 comuni;
  - sistema produttivo: appartiene al "*Bacino produttivo marginale di Susa*", con i comuni di Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, S. Giorio di Susa, San Didero, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo e Giaveno;
  - infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), nonché dalla S.P. 206 di San Giorio;
  - infrastrutture ferroviarie: è interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino - Lione;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po, e dal Torrente Gravio, entrambi compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
    - è altresì attraversato dalle acque pubbliche del Rio Bennomo e del Rio Boine;
    - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 107 *ha* di territorio e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 0,513 Km di lunghezza;
    - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia: le aree inondabili in 40 *ha* con tempi di ritorno di 25-50 anni; movimenti gravitativi: frane attive areali (328 *ha*); crolli cartograficamente delimitabili (21 *ha*); frane quiescenti areali (0,65 *ha*); n. 1 frana non cartografabile e n. 1 deformazione gravitativa profonda;
    - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
  - tutela ambientale:
    - una porzione territoriale di 962 *ha* è interessato dai Biotopi di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10055 "*Arnodera - Colle Montabone*" e BC10006 "*Orsiera Rocciavrè*";
    - una porzione di 962 ettari appartiene all'Area Protetta Regionale "*Parco Naturale Orsiera Rocciavrè*" istituita con L.R. 30/05/1980, n. 60;
    - è classificato tra le zone di ricarica carsica;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2006 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate all'individuazione di aree a servizi, destinate a parcheggi e a parco pubblico, nonché ad apportare alcune modifiche normative;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- in località "Castello": nuova area a servizi pubblici "S11", destinata a parco pubblico, della superficie di mq 137, all'interno di zona agricola;
- in località Martinetti: nuova area a servizi pubblici "P5", destinata a parcheggio pubblico, della superficie di mq 750, all'interno della zona "Av3";
- in località Pognant: nuova area a servizi pubblici "P6", destinata a parcheggio pubblico, della superficie di mq 582, all'interno della zona "E2";
- modifiche all'art. 7.2 "Zona AS" delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, recante le prescrizioni sui tipi di intervento ammessi sugli immobili classificati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 o ai sensi del D.Lgs 42/04, finalizzate al miglioramento delle condizioni d'igiene e di abitabilità, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela degli edifici;

considerato che in data 5 aprile 2006, con deliberazione n.12/2006, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ha adottato il Progetto di Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Dora Riparia ai sensi dell'art.17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n.183 e che tale provvedimento interessa anche il Comune di San Giorio di Susa;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/01/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/01/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *"La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale"*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., del Comune di San Giorio di Susa, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 27 settembre 2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
  - a) ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
  - b) le tavole grafiche di P.R.G.C. vigenti e modificate, allegate alla Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. In particolare, non risulta essere stata rappresentata negli elaborati tecnici la "*Legenda*" che costituisce elemento imprescindibile per una puntuale illustrazione dei contenuti in variante al P.R.G.C.; si suggerisce di integrare in tal senso gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante;
3. di trasmettere al Comune di San Giorio di Susa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente  
f.to S. Bisacca